



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Maurizio Alzetta	Presidente Rel.
Dott. Fabrizio Aprile	Consigliere
Dott.ssa Silvia Casarino	Consigliere

S E N T E N Z A

Nella causa di lavoro iscritta al n. **126/2024** R.G.L. promossa da:

Istituto della Previdenza Sociale – INPS (CF 80078750587), con sede in Roma, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi come da procura generale alle liti in data 23.1.2023 per atti del notaio Fantini di Roma, e con domicilio eletto in Torino, al civico 9, di Via Arcivescovado, presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'INPS

Parte appellante

CONTRO

██████████ (C.F. ██████████), nata il ██████████ in Senegal, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Guariso e Livio Neri del foro di Milano e dall'avv. Marta Lavanna del foro di Torino e con domicilio eletto in Milano, al civico 6 di Via G. Uberti, presso lo studio dei primi due, come da delega in calce al ricorso di primo grado

Parte appellata

Oggetto: assegno unico.

Conclusioni

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 26.3.2024.

Per l'appellato: come da memoria depositata il 15.7.2024.

Fatti di causa

Con ricorso ex artt. 28 del D. Lgs. 150/2011 e 281 *decies* c.p.c., depositato in data 14.9.2023, ██████████ ha dedotto: -di essere di nazionalità senegalese, regolarmente residente sul territorio nazionale da circa 14 anni; -di essere stata titolare



di permesso di soggiorno per motivi familiari sin dall'ottobre 2020; -di aver ottenuto il rinnovo del permesso soggiorno da parte della Questura che, in quella sede, ha erroneamente emesso il documento "per attesa occupazione" (prima scadenza 11.3.2022 e rinnovo con scadenza 28.3.2024); -di aver fruito dell'assegno ex D.L. 79/2021 dal luglio 2021 al febbraio 2022; di aver presentato domanda per il riconoscimento dell'assegno unico (provvidenza che ha sostituito il precedente assegno) in data 18.3.2022; -di aver constatato la reiezione della domanda da parte dell'INPS in ragione del possesso del "permesso per attesa occupazione", sul rilievo che tale tipo di permesso non sarebbe idoneo al riconoscimento della provvidenza perché non previsto dall'art. 3 del D. lgs. 230/2021.

Tutto ciò premesso, la signora [REDACTED] ha impugnato il provvedimento di diniego dell'INPS assumendo che, in base alle norme vigenti, il "permesso di soggiorno per attesa occupazione" sarebbe una *species* del permesso di soggiorno unico di lavoro, utile a beneficiare dell'assegno unico; -che, a voler opinare diversamente, le norme di cui all'art. 3 del D. Lgs. 230/2021 violerebbero l'art. 12 della Dir. 2011/98 CE, con l'effetto di violare l'obbligo, sancito a carico degli Stati membri, di garantire la parità di trattamento tra cittadini comunitari e stranieri che siano entrati nel territorio nazionale per motivi lavorativi o familiari.

La [REDACTED] ha chiesto quindi al Tribunale adito di condannare l'INPS, previo accertamento della condotta discriminatoria, al pagamento dell'assegno unico dal marzo 2022 alla data del ricorso (per la somma complessiva di € 33.156,00, ovvero di € 1.842,00 mensili) e comunque fino alla data della sentenza e, in ogni caso, la condanna al riconoscimento del beneficio anche in futuro, anche in presenza del solo permesso di soggiorno per attesa di occupazione e comunque in presenza dei requisiti di legge; ha chiesto inoltre di ordinare all'INPS la pubblicazione del provvedimento di condanna sulla homepage del sito istituzionale dell'Ente per 60 giorni.

L'INPS ha resistito eccependo:

- la correttezza del provvedimento di diniego impugnato, sul rilievo che l'art. 3 del D. Lgs. 230/2021 ammette la concessione del beneficio solo per i cittadini extracomunitari che siano in possesso di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro di durata ultrasemestrale;
- che il richiamo della [REDACTED] alle disposizioni della Dir. 2011/98 cit. sarebbe inconferente.



Ha rilevato che sarebbe invece conferente al caso in esame la Dir. 2003/109, per la quale solo il soggiornante di lungo periodo potrebbe godere, al pari dei cittadini comunitari, delle prestazioni di assistenza e di protezione sociale, fatta salva la possibilità, per gli Stati membri, di limitare il trattamento alle sole prestazioni essenziali.

Di qui, la conclusione dell'INPS, per la reiezione del ricorso.

Il Tribunale, con sentenza in data 1.3.2024, n. 561/2024, ha accolto il ricorso e condannato l'INPS al pagamento in favore di [REDACTED] di complessivi € 33.156,00 a titolo di assegno unico per i mesi da marzo 2022 ad agosto 2023; ha condannato l'INPS a pagare alla ricorrente, la somma di € 1.842,00 mensili, a titolo di assegno unico dovuto per i mesi da settembre 2023 a febbraio 2024; ha infine condannato l'INPS a pagare l'assegno unico alla [REDACTED] a far tempo dal marzo 2024 e fino alla permanenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti di legittimazione di cui all'art. 3 del D. Lgs. 2021; ha rigettato nel resto il ricorso; ha compensato le spese di lite in ragione della metà, liquidandole per l'intero in € 4.000,00, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.

Avverso la sentenza ha interposto appello l'INPS, al quale ha resistito la [REDACTED]

All'udienza del 18 settembre 2024 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

Ragioni della decisione

1. La sentenza impugnata.

Il Tribunale ha escluso la ricorrenza, nel caso di specie, di un comportamento discriminatorio assumendo come il fondamento delle pretese di diritto azionate dalla [REDACTED] sia riconosciuto già "in base all'accertamento di requisiti di legittimazione alla fruizione di provvidenza di natura assistenziale".

Il primo giudice è giunto a sostenere la tesi della riconduzione del permesso di soggiorno in attesa di occupazione al permesso unico di lavoro, condividendo gli argomenti svolti da altro giudice di merito¹ e riportandone ampi stralci.

In tale pronuncia si afferma che, ai fini dell'accesso, da parte di un cittadino extracomunitario, alla prestazione dell'assegno unico universale (AUU), il permesso per attesa di occupazione ex art. 22, co. 11, del D. Lgs. 286/1998 ed ex art. 37. co. 5 del DPR 394/99 può essere qualificato come "permesso unico di lavoro".

¹ Cfr. Trib. Trento, sent. 19.9.2023.



L'opzione ermeneutica sulla quale è imperniata la decisione muove dal presupposto che richiede, tra i requisiti ai fini della concessione dell'assegno unico universale², la titolarità di un permesso unico di lavoro che autorizzi il titolare a svolgere un'attività lavorativa per un periodo di durata ultrasemestrale.

In base al combinato disposto dei commi 8.1. e 8.2. dell'art. 5 del D. Lgs. 286/1998 (come novellato dal D. Lgs. 40/2014), il Tribunale ha osservato che il "permesso di soggiorno in attesa di occupazione" è uno dei permessi che consentono di lavorare; non essendo tale permesso inserito tra quelli enumerati nel comma 8.2, che il medesimo articolo 5 indica come esclusi dall'applicazione della disposizione del comma precedente (8.1.) – e che quindi non rientrano nella categoria del "permesso unico di soggiorno" –, il primo giudice ha tratto la conclusione detto permesso è estraneo alla predetta categoria, al pari di quelli (comma 8.2) che ne sono esclusi, pur consentendo l'esercizio di attività lavorativa; nondimeno, ha ritenuto che il "permesso in attesa di occupazione", per coerenza logica ordinamentale, debba essere ascritto e fatto rientrare nel tipo "permesso unico di lavoro".

In base agli argomenti svolti, il Tribunale di Torino ha quindi ritenuto che il permesso di soggiorno per attesa occupazione sia qualificabile come mera *species* del permesso unico di lavoro e che tale titolo rientri tra quelli abilitanti alla fruizione dell'assegno unico.

Ha quindi escluso la necessità di operare una verifica sul punto della normativa nazionale in raffronto con quella euro-unitaria.

Essendo pacifico il possesso in capo alla ████████ degli ulteriori requisiti richiesti dall'art. 3 del D. Lgs. 230/2021 e non essendo contestati i dati relativi ai tempi della domanda amministrativa, alla durata e alla misura della provvidenza (indicata in € 1.842,00 mensili), il Tribunale ha accolto la domanda della ricorrente.

Ha respinto la domanda di accertamento di condotta discriminatoria in ragione del fatto che la pretesa è stata ritenuta fondata già solo in base all'accertamento dei requisiti di legittimazione alla fruizione della provvidenza di natura assistenziale.

A fronte della reiezione della domanda in punto discriminazione, il Tribunale ha respinto anche quella diretta a ottenere la condanna dell'INPS alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale della sentenza.

2. I motivi di doglianza.

² Così come definito dal DPCM 159/2007, istitutivo dell'ISEE.



L'INPS censura la sentenza sopra illustrata assumendo che la stessa appare viziata da violazione ed errata applicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 230/2021. La disposizione in esame prevede che l'assegno di cui all'art. 1 sia riconosciuto a condizione che il richiedente, al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso in via congiunta dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: in sintesi sia in possesso, se cittadino extracomunitario, di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero sia titolare del permesso unico di lavoro, autorizzato a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.

Risultando la ██████ – all'atto della domanda (18.3.2022) – in possesso solo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ex art. 22, co. 11, del D. Lgs. 286/1998 ed ex art. 37, co. 5, DPR 394/88 – ma non di permesso unico di lavoro – la stessa (secondo l'INPS) non avrebbe potuto ottenere la declaratoria di titolarità del diritto.

La ricostruzione operata dal primo giudice, secondo l'Istituto appellante, estende il diritto anche a una ipotesi non prevista e ciò a causa dell'errata interpretazione della norma che ne stravolge il contenuto in violazione dell'art. 12 Preleggi. Afferma l'appellante che se fosse corretta la tesi dell'inclusione del permesso di soggiorno in attesa di occupazione nella categoria del permesso unico di lavoro, quest'ultima si rivelerebbe del tutto inutile.

Secondo l'INPS il permesso di soggiorno in attesa di occupazione viene rilasciato proprio a quei cittadini che non hanno diritto di ricevere un permesso per lavoro subordinato ex artt. 5 e 5bis del D. Lgs. 286/1998 ed ex DPR 394/1999; il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è un permesso unico di lavoro, essendo, per contro, soltanto un permesso di soggiorno che permette a chi è uscito dal mondo del lavoro di soggiornare regolarmente in Italia.

Secondo tale impostazione, il fatto che la ██████ avesse un permesso avente durata superiore a 6 mesi – posto al centro della motivazione – non sarebbe sufficiente per riconoscere alla stessa il diritto all'assegno unico perché l'art. 3, co. 1, lett. a) del D. lgs. 230/2021, richiede la titolarità di un permesso unico di lavoro autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi.

3. Disamina dei motivi.

Nel ricorso in appello l'INPS non fa che riprendere e sviluppare l'interpretazione data e sviluppata con il proprio messaggio del 25.7.2022, n. 2951.

Si tratta di un messaggio in cui l'Istituto, nel riferirsi al permesso unico di lavoro, ha riconosciuto il diritto di cui si tratta a quasi tutte le tipologie di permesso (lavoro,



famiglia, protezione internazionale, protezione speciale, lavoro autonomo, etc., doc. 1, prod. [REDACTED]), ha affermato che *“non possono essere invece inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi: attesa occupazione”* (art. 22 del D. Lgs. 286/1998 e s.m.i.; art. 37 DPR 394/1999 e s.m.i.).

La posizione dell'INPS non può essere condivisa perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e perché, in special modo, opera una lettura e una interpretazione della normativa in esame che appare riduttiva e al contempo foriera di contrasto con le disposizioni eurounitarie di cui si deve necessariamente tener conto.

Preliminarmente val la pena di rammentare che nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza 7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle Direttive 2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004.

Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir. 2011/98/CE che, all'art. 20, dei *“Considerando”*, prevede che *“Tutti i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”*.

L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica *“a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare*



e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.

Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.

Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della Corte costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa³”.

In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, a quali “è consentito lavorare (...)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali.

È pacifico in causa che la signora ██████ madre di 6 figli minori e separata dal marito⁴, già per il solo fatto di essere in Italia per ricongiungimento familiare rientri nella categoria dei soggetti inclusi nell'art. 20 dei *Considerando* della Dir 2011/98 cit. e, quindi, tra gli stessi soggetti che proprio l'INPS ha inserito tra i beneficiari aventi diritto all'assegno unico nella propria Circolare 9.2.2022, n. 23⁵.

³ Cfr. CGUE, Grande Sezione, 2.9.2021, nella causa C 350/20.

⁴ Trib. Min. Ord. 14.6.2023.

⁵ Cfr. art. 3.1., laddove si legge “Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell'Unione europea (UE), sono inclusi nella disciplina dell'assegno unico e universale, i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. gli artt. 10 e 17 del D. lgs.6 febbraio 2007, n. 30). Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. gli articoli 29 e 30 del T.U.)”.



L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, "f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:

- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
- 2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- 3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
- 4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale".

La titolarità di permesso di soggiorno "per motivi di lavoro" non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.

Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs. 21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura "permesso per motivi di lavoro" scegliendo di utilizzare quella di "permesso unico di lavoro". Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione⁶ e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che "consente di lavorare", qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora [REDACTED] (cfr. doc. 2).

Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il "permesso unico di lavoro" all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve

⁶ Cfr. Corte Cost., sentenza n. 54/2022, la quale ha chiarito che "la parità di trattamento non è circoscritta ai titolari di un permesso unico di lavoro, ma è riconosciuta anche ai titolari di un permesso di soggiorno per fini diversi dall'attività lavorativa che siano autorizzati a lavorare nello Stato membro ospitante (Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 2 settembre 2021, nella causa C- 350/20, punto 49" (punto 9.2.) e ha affermato inoltre che " (...) un criterio di attribuzione incentrato sulla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo discrimina arbitrariamente sia le madri sia i nuovi nati e non presenta alcuna ragionevole correlazione con la finalità che permea le prestazioni in oggetto" (punto 13.5).



necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all’art. 22, co. 11 del TUI (interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), pure esclusi dall’art. 5, comma 8.1. TUI – altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessaria coerenza di sistema e dell’interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità⁷.

Del resto, a essere esclusi dall’applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell’art. 3 della Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.

Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale⁸ ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all’art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall’art. 12 della Direttiva 2011/98.

Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora ██████ abbia diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti.

A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio (Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell’assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di “permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale *“Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l’assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del 2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente “ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall’art. 3, comma 4, della L. 238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell’assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell’Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall’attività lavorativa a norma del diritto dell’Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento (CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)”*.

⁷ Cfr. tra le molte Cass. 32606/2022; Id. Cass. 11512/2024;

⁸ Cfr. Corte Appello di Torino, n. 64/2019.



4. Spese.

Le spese del grado seguono la soccombenza e fanno quindi carico all'appellante nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, aggiornate a quelle del D.M. 147/2022.

Attesa la reiezione dell'appello, ricorrono le condizioni *ex lege* (art. 1 co. 17/18 L. 228/2012) per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

Respinge l'appello;

Condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado liquidate in euro 1.923,00 oltre accessori;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato per l'impugnazione se dovuto.

Così deciso all'udienza del 18 settembre 2024

Il Presidente estensore

Dott. Maurizio Alzetta

